

REGOLAMENTO (CEE) N. 871/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 ⁽⁵⁾, ha previsto che anteriormente al 1° ottobre 1983 la Commissione presenti al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine; che l'esame della relazione trasmessa dalla Commissione conduce a modificare la regolamentazione nel settore in questione;

considerando che il periodo di quattro anni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1837/80, previsto all'inizio del funzionamento dell'organizzazione di mercato per attuare un graduale adeguamento delle strutture di produzione e di commercializzazione nei vari Stati membri, si conclude alla fine della campagna di commercializzazione 1983/1984; che la fissazione di un prezzo di riferimento unico, ad un livello differente da quello previsto per il prezzo di base, non è giustificata; che tale nozione deve ormai formare un tutt'uno con quella del prezzo di base;

considerando che un parziale raggruppamento delle regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento precitato è dettato dalla preoccupazione di unire regioni che presentano strutture molto comparabili di produzione e di consumo di carne d'agnello;

considerando che occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di versare un acconto ai produttori delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/

268/CEE ⁽⁶⁾; che conviene prevedere a tale scopo una stima della perdita di reddito all'inizio della campagna;

considerando che, per quanto concerne il premio al produttore di carni ovine, oltre al fatto che a decorrere dalla campagna che inizia nel 1984 non viene più fissato, per i summenzionati motivi, un prezzo di riferimento, si è ritenuto opportuno semplificare il modo di calcolo di tale premio; che la perdita del reddito del produttore per una determinata regione deve risultare dall'eventuale differenza tra il prezzo di base comunitario e la media aritmetica dei prezzi di mercato constatati nella suddetta regione; che è opportuno applicare a tale perdita un coefficiente che esprima, per la regione considerata, la produzione media annua normale di carne d'agnello;

considerando che, ai fini di una gestione più efficace e di un sostegno del mercato, è opportuno prevedere, per quanto concerne le misure di ammasso privato, che la loro entrata in applicazione sia differenziata secondo le regioni in base a norme analoghe a quelle esistenti per l'attuazione degli acquisti d'intervento; che occorre prevedere altresì la possibilità di differenziare in funzione delle regioni l'importo dell'aiuto concesso;

considerando che, tenuto conto del forte sviluppo degli scambi commerciali intracomunitari di talune preparazioni di carni ovine, occorre prevedere che un importo equivalente a quello del premio variabile concesso, previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, sia riscosso per dette preparazioni al momento della loro uscita dalla regione in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

«c) 16.02 B III b) 2 aa) 11:

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini e di caprini, escluse quelle contenenti carni o frattaglie della specie suina

⁽¹⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 68.

⁽²⁾ Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 29 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 8.

domestica o bovina; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte

d) 16.02 B III b) 2 aa) 22:

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, escluse quelle contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica o bovina; non nominate»;

2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 3*

1. In base alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, viene fissato ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo di base per le carcasse ovine fresche o refrigerate.

2. Il prezzo di base viene fissato tenendo conto in particolare degli elementi seguenti:

- a) situazione del mercato nel settore delle carni ovine durante l'anno in corso;
- b) prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni ovine;
- c) costi di produzione delle carni ovine;
- d) situazione del mercato negli altri settori di prodotti animali e, più particolarmente, in quello delle carni bovine;
- e) esperienza acquisita.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i prezzi di base stagionalizzati, per tener conto delle variazioni stagionali normali del mercato comunitario delle carni ovine.

4. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione inizia il primo lunedì di aprile e termina l'anno successivo alla vigilia dello stesso giorno.

5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono definite le seguenti regioni:

- regione 1: Italia e Grecia,
- regione 2: Francia,
- regione 3: Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi,
- regione 4: Irlanda,
- regione 5: Gran Bretagna,
- regione 6: Irlanda del Nord.»;

3) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 4*

1. Un prezzo delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, viene constatato sui mercati rappresentativi della Comunità; esso è calcolato in base ai prezzi

rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuna regione o, per quanto concerne le regioni 1 e 3, dei singoli Stati membri, per le varie categorie di carcasse ovine fresche o refrigerate, in considerazione dell'importanza di ciascuna categoria, nonché della consistenza relativa del patrimonio ovino di ogni regione o, per quanto concerne le regioni 1 e 3, di ogni Stato membro.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare la definizione di "peso carcassa", sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26.»;

4) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 5*

1. Nella misura necessaria per compensare una perdita di reddito dei produttori di carni ovine in una o più regioni nel corso di una campagna di commercializzazione, un premio viene fissato immediatamente dopo la fine della campagna in questione.

2. La perdita di reddito di cui al paragrafo 1 rappresenta, in 100 kg, peso carcassa, l'eventuale differenza tra il prezzo di base di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e la media aritmetica dei prezzi di mercato constatati per ciascuna regione conformemente all'articolo 4.

3. L'importo del premio pagabile per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime, per ciascuna regione, la produzione media annua normale di carni d'agnello per pecora, espressa in 100 kg, peso carcassa.

4. Tuttavia, se per una o più regioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, durante la campagna di commercializzazione è stimata una perdita di reddito, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile dei prezzi di mercato di cui all'articolo 4 e del premio variabile di cui all'articolo 9, lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono, secondo la procedura prevista all'articolo 26, procedere nella o nelle regioni in questione al versamento di un acconto ai produttori di carni ovine situati nelle zone agricole svantaggiate delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE.

Dopo la fine della campagna in questione l'importo del premio definitivo viene fissato in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 e si procede, se del caso, al versamento di un saldo nelle zone agricole svantaggiate di cui al primo comma.

5. Tuttavia, quando un premio è concesso per la regione 2, su richiesta degli interessati, un importo uguale al premio pagabile per pecora nella regione 2 potrà essere concesso nella regione 1, sempreché i beneficiari forniscano la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che gli agnelli nati dalle pecore che essi detengono non saranno stati macellati prima dell'età di due mesi.

6. Per la regione 5 dalla perdita di reddito viene detratta, in caso di applicazione del premio variabile di cui all'articolo 9, la media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi.

Questa media, espressa in 100 kg, peso carcassa, è ottenuta dividendo l'importo totale dei premi effettivamente concessi per la produzione degli animali certificati per i quali il premio variabile può essere versato all'atto della macellazione o, secondo i casi, all'atto della loro prima immissione sul mercato.

7. Ai fini della determinazione della media aritmetica dei prezzi di mercato di cui al paragrafo 2, se, in una regione, si applicano misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e per il periodo durante il quale gli acquisti hanno effettivamente luogo, il prezzo di mercato è sostituito dal prezzo d'intervento stagionalizzato.

8. Il premio è versato al produttore beneficiario in funzione del numero di pecore detenute dall'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura prevista dall'articolo 26.

9. Le norme generali del regime previsto dal presente articolo, segnatamente le definizioni del produttore beneficiario e della pecora ammissibile al premio, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio, che delibera secondo la stessa procedura, può prevedere che il premio sia concesso soltanto ai produttori che detengono un numero minimo di pecore.

10. La Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 :

- fissa, se del caso, il premio pagabile per pecora e per regione,
- adotta le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla presentazione delle domande di premio, ai controlli ed al versamento del premio.

11. Le spese effettuate nell'ambito del regime previsto dal presente articolo sono considerate come facenti parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.» ;

5) il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«1. Se il prezzo constatato conformemente all'articolo 4 è inferiore al 90 % del prezzo di base stagionalizzato di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e rischia di mantenersi al di sotto di questo livello, possono essere decise, per l'insieme della Comunità, le misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Le misure di cui al primo comma possono essere decise per una o più regioni della Comunità, se il prezzo constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di una o più regioni è inferiore al 90 % del prezzo di base stagionalizzato di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e rischia di mantenersi al di sotto di questo livello nella regione o nelle regioni prese in considerazione; tali misure possono essere differenziate secondo le regioni.

2. Se nel periodo compreso fra il 15 luglio ed il 15 dicembre di ogni anno il prezzo constatato conformemente all'articolo 4 risulta pari o inferiore ad un prezzo d'intervento stagionalizzato corrispondente all'85 % del prezzo di base stagionalizzato e se, simultaneamente, il prezzo constatato sui mercati rappresentativi di una regione determinata risulta pari o inferiore al prezzo d'intervento stagionalizzato ovvero, secondo il caso, al prezzo d'intervento derivato stagionalizzato, le misure d'intervento previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono applicate, su richiesta di uno o più Stati membri, per la regione di cui trattasi. Tuttavia, per quanto concerne le regioni 1 e 3, queste misure d'intervento possono essere attuate per lo Stato membro o per gli Stati membri che fanno parte di tali regioni.» ;

6) il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. Il Regno Unito può concedere nella regione 5 un premio alla macellazione degli ovini, sempreché non applichi nella suddetta regione le disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), quando i prezzi constatati sui mercati rappresentativi di questa regione sono inferiori ad un "livello guida" corrispondente all'85 % del prezzo di base di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Il livello guida di cui al primo comma è stagionalizzato analogamente al prezzo di base.

2. L'importo del premio di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il livello guida stagionalizzato ed il prezzo di mercato constatato in tale regione.

3. In caso di pagamento del premio di cui al paragrafo 1 nella regione 5, la Commissione adotta

le misure necessarie per poter prelevare su tutti i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), al momento dell'uscita dalla regione in causa, un importo pari a quello del premio effettivamente concesso.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 26, le modalità d'applicazione del presente articolo. Tali modalità possono comprendere in particolare le misure necessarie per evitare, per quanto concerne gli animali vivi, le carni e le preparazioni, perturbazioni negli scambi risultanti dall'applicazione del regime del premio di cui al paragrafo 1.

5. Le spese effettuate nell'ambito del regime previsto dal presente articolo sono considerate come facenti parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.»;

7) il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b), c) e d), si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.».

Articolo 2

1. Anteriormente al 1° ottobre 1988, la Commissione presenta al Consiglio una seconda relazione sul funzionamento dell'organizzazione comune di mercato e, in particolare, sui regimi di interventi e di premi, per

consentire al Consiglio di esaminare nuovamente questi regimi e, se del caso, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, di prendere anteriormente al 1° aprile 1989 gli opportuni provvedimenti.

2. La relazione della Commissione dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- evoluzione del mercato e dei redditi dei produttori di carni ovine nella Comunità e in ciascuno degli Stati membri,
- evoluzione delle importazioni dai paesi terzi,
- incidenza di questa evoluzione sul bilancio della Comunità.

Articolo 3

L'allegato «tariffa doganale comune» del regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione che incomincia nel 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

ALLEGATO

La tariffa doganale comune è modificata come segue:

1. Il testo della sottovoce 16.02 B III b) 2 aa) è sostituito dal testo seguente:

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % (P)	convenzionali %
1	2	3	4
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
	B. (invariato)		
	III. (invariato)		
	a) (invariato)		
	b) (invariato)		
	1. (invariato)		
	2. (invariato)		
	aa) (invariato)		
	11. non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	20	(a)
	22. non nominate	20	(a)

(a) Vedi allegato.

2. Nell'allegato, alla sottovoce 16.02 viene inserito il testo seguente:

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	B. altre:	
	III. non nominate:	
	b) altre:	
	2. non nominate:	
	aa) di ovini o di caprini:	
	11. non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte:	
	— di ovini	20
	— di caprini	26
	22. non nominate:	
— di ovini	20	
— di caprini	26	